

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 4

Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica

(b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 3)

Art. 1 - Art. 3 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articoli modificativi dell'art. 20 bis, sostitutivi dell'art. 20 ter e aggiuntivi dell'art. 20 quater nella legge provinciale sul commercio 2010; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 4 *Disposizione transitoria*

1. Per i tesserini identificativi già rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge, i limiti annuali relativi alle giornate di vendita previsti dall'articolo 20 ter, comma 4, della legge provinciale sul commercio 2010, come sostituito dall'articolo 2 di questa legge, si applicano anche con riferimento all'anno di validità in corso; in tal caso, qualora sia già stato superato il limite delle otto giornate di vendita nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, le giornate residue possono essere utilizzate solo negli altri comuni.

Art. 5 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo dell'art. 20 bis del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg.